

**FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI FAISA-CISAL UGLTRASPORTI**  
*Segreterie Nazionali*

Roma, 22 gennaio 2009

**Alle Strutture Regionali**

**Alle Strutture Territoriali**

**Circolare interna**

Oggetto: **ACCERTAMENTI SANITARI PER ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZE.**

Premesso che la materia in oggetto è regolamentata dall'Intesa della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 18 settembre 2008, nonché dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, la presente nota è finalizzata a fornire alle Strutture Territoriali del Sindacato chiarimenti e indicazioni sulle procedure attraverso le quali le Aziende effettuano gli accertamenti sanitari in questione.

Ciò si è reso necessario a seguito delle Circolari inviate alle Aziende dalle Associazioni Datoriali ASSTRA e ANAV poiché alcuni contenuti delle stesse risultano "equivoci" o, peggio, fuorvianti, in quanto tese ad aggirare in maniera surrettizia le vigenti disposizioni di legge.

E' inoltre da premettere che tutte le procedure di accertamento sanitario devono essere effettuate in modo da garantire la privacy, il rispetto e la dignità della persona, e non devono diventare strumenti persecutori, lesivi della libertà individuale, o tesi ad allontanare arbitrariamente il lavoratore dalla sua attività.

**VISITE "PRE-ASSUNTIVE"**

Per quanto attiene alla Circolare ASSTRA dobbiamo rilevare che essa tende a ritenere legittime le visite "pre-assuntive", nonostante che esse siano espressamente vietate dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (*art. 41 comma 3 lettera a*): "*le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate in fase pre-assuntiva...*".

L'interpretazione di ASSTRA deve essere, pertanto, rigettata ed a nulla vale il fatto che il p.to 7 delle premesse dell'allegato 1 al Provvedimento della Conferenza Stato/Regioni del 18 settembre 2008 faccia riferimento alle specificità di categoria (*DPR n. 753/1980*) in ordine all'accertamento dell'idoneità psico-attitudinale al servizio. Infatti, il punto 6 delle stesse premesse prevede espressamente che l'accertamento sanitario non è da intendere come accertamento "pre-assuntivo", ma come "visita medica preventiva" **post-assuntiva**, da eseguire comunque sul lavoratore, prima di adibirlo alla mansione specifica a rischio.

Alla luce di tale espressa previsione, appare più corretto quanto specificato dalla Circolare ANAV che, al punto 2, titola: "*accertamento pre-affidamento della mansione*".

**Risulta quindi evidente che devono essere interamente confermati i capitoli di verifica dell'idoneità alle mansioni già in atto con il Servizio Sanitario di RFI ovvero con le Strutture Pubbliche Autorizzate (ASL), senza alcuna integrazione o modifica.**

## **PROCEDURE DI ACCERTAMENTO**

Premesso che l'attuazione pratica di dette procedure è ben specificata nell'Intesa della Conferenza Unificata Stato/Regioni del 18 settembre 2008, in tutti i suoi passaggi, la legge prevede che gli accertamenti sanitari siano obbligatori, salvo assenza dovuta a validi motivi, debitamente documentati.

**Detti accertamenti devono essere effettuati con un preavviso non superiore ad un giorno ed occorre precisare che, a nostro avviso, gli stessi devono essere effettuati durante l'orario di lavoro (*turno di servizio*) e, in ogni caso, il tempo impiegato deve essere interamente considerato orario di lavoro effettivo.**

Pertanto, si contestano i contenuti del punto 5 della Circolare di ANAV e si ribadisce che il tempo utilizzato per detti adempimenti E' UTILE ai fini del calcolo della media settimanale dell'orario di lavoro.

Se un lavoratore risulta positivo agli accertamenti sanitari viene immediatamente sospeso dall'effettuazione della mansione a rischio, dichiarato temporaneamente inidoneo alla stessa e dovranno essere attivate le procedure di verifica congiunta tra Rappresentanze Sindacali Aziendali ed Aziende, previste dall'art. 3 lettera c) del CCNL 23/7/1976 e ss.mm.ii., finalizzate all'accertamento di posti disponibili per la collocazione del personale inidoneo alla mansione.

Le varie fasi della procedura prevista dall'Intesa della Conferenza Stato/Regioni, conseguenti ai diversi esiti degli accertamenti sanitari, sono ben illustrate nello schema allegato.

E' evidente che nel corso di tutta la procedura di accertamento sanitario, ed eventualmente fino al termine del percorso di recupero presso il SERT, il lavoratore deve essere considerato temporaneamente inidoneo alla mansione a rischio e gli deve essere mantenuto il posto di lavoro (*vedere anche l'art. 5 del CCNL 11.04.1995: "Tossicodipendenti ed etilisti"*).

## **COSTO DEGLI ACCERTAMENTI**

Le norme di riferimento prevedono che i costi degli accertamenti di "*primo*" e "*secondo*" livello siano a totale carico del Datore di Lavoro.

Le uniche spese che possono essere poste in capo ai lavoratori sono quelle relative alle "*controanalisi*" richieste dall'interessato, a sostegno del suo ricorso avverso gli esiti degli accertamenti stessi. A nostro avviso, qualora l'esito del ricorso risultasse favorevole rendendo il lavoratore idoneo alla mansione a rischio, tali spese dovranno essere rimborsate dall'azienda.

Precisiamo infine che le verifiche sanitarie sopra citate riguardano **esclusivamente** l'accertamento di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e **non possono** essere utilizzate per accertare e perseguire alcolismo o assunzione di bevande alcoliche.

Cordiali saluti.

Le Segreterie Nazionali